

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
497/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI
MISURA IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2010**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione della direttiva 2009/72/CE;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 292/06) e il relativo Allegato A, recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010 ARG/elt 40/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 40/10) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010 ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10) e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TICOOP);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/10);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 166/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 166/11).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 292/06, l’Autorità ha imposto agli esercenti del servizio di distribuzione dell’energia elettrica obblighi in materia di installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo alimentati in bassa tensione;
- con riferimento all’anno 2010, il comma 8.1, dell’Allegato A alla deliberazione 292/06 stabilisce che ogni soggetto responsabile del servizio di misura installi misuratori elettronici almeno sul:
 - 90% dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o pari a 55 kW;
 - 100% dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- la Sezione 1, della Parte III, del TIT disciplina i meccanismi della perequazione generale prevedendo, tra l’altro, che:
 - a) ai sensi del comma 33.3, del TIT, le imprese elettriche, ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91, siano escluse dalla partecipazione ai meccanismi della perequazione generale;
 - b) ai sensi del comma 33.4, la quantificazione della perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui al comma 40.1, del TIT (di seguito: perequazione misura) sia demandata all’Autorità;
 - c) ai sensi del comma 33.6, nel caso in cui le imprese non rispettino il termine per la comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione, l’organo preposto alla quantificazione dei saldi di perequazione provvede alla determinazione dell’ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti (di seguito richiamata anche come: determinazione d’ufficio);
 - d) ai sensi del comma 33.14, del TIT, eventuali rettifiche dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alla data di comunicazione dei risultati di perequazione, comportano l’applicazione di un’indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all’importo di cui alla tabella 26, dell’Allegato n. 1 al TIT;
 - e) con riferimento alla perequazione misura, ai fini della determinazione d’ufficio di cui alla precedente lettera c), ai sensi del comma 33.15, del TIT, si applichino i criteri di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10;
- nell’ambito della perequazione misura di cui all’articolo 40, del TIT è previsto che:
 - a) sia applicata una penale (RPM_m) in relazione al mancato assolvimento degli obblighi in materia di installazione dei misuratori elettronici di cui al comma 8.1, dell’Allegato A alla deliberazione 292/06;
 - b) qualora l’impresa distributtrice abbia installato un numero di misuratori elettronici inferiore al 50% della soglia prevista dal comma 8.1

dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, l'Autorità avvii un procedimento finalizzato all'erogazione della sanzione, in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale;

- c) nel caso in cui il costo medio lordo dell'investimento per punto di prelievo, sostenuto dal singolo esercente, ecceda di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, la quota di costo eccedente detta soglia sia esclusa dalla base di capitale riconosciuta ai fini tariffari;
- d) nei casi di cui alla precedente lettera c), le imprese distributrici possano presentare apposita istanza motivata, ai fini del riconoscimento, anche parziale, delle quote di remunerazione escluse;
- la valorizzazione dell'ammontare di perequazione misura, per ciascuna impresa di distribuzione, è dipendente e vincolato ai dati dichiarati dalle altre imprese di distribuzione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 166/11, l'Autorità ha emendato, a valere sulle competenze degli anni 2010 e 2011, la formula della perequazione misura di cui all'articolo 40 del TIT;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 166/11, l'Autorità ha altresì introdotto, a valere sulle competenze degli anni 2010 e 2011, la possibilità per le imprese distributrici di richiedere, salvo conguaglio, un'anticipazione sul risultato di perequazione misura, determinata, per ciascun anno, in misura massima pari all'80% dell'importo di cui alla colonna A della Tabella 2, della citata deliberazione ARG/elt 74/11;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della valorizzazione degli elementi $CE_{m,t-2}^{MEBT}$ e $CE_{m,t-2}^{TGBT}$, di cui al comma 40.1, del TIT:
 - a) gli incrementi patrimoniali sono:
 - i) valorizzati al costo storico di primo acquisto, senza tener conto di eventuali rivalutazioni;
 - ii) stratificati per anno di primo acquisto, ossia imputati esclusivamente all'anno in cui i medesimi incrementi sono stati effettuati;
 - b) i fondi di ammortamento sono riferiti al 31 dicembre 2008 e calcolati considerando:
 - i) con riferimento agli incrementi patrimoniali effettuati fino all'anno 2003:
 - per gli anni fino al 2003, le quote di ammortamento determinate sulla base delle aliquote adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, secondo quanto dichiarato dalle medesime imprese;
 - a partire dall'anno 2004, la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, fissata dall'Autorità;
 - ii) con riferimento agli incrementi patrimoniali realizzati a partire dall'anno 2004 e fino all'anno 2008:

- come inizio del periodo di ammortamento l'anno a cui è riferito l'incremento patrimoniale medesimo;
- un'aliquota ordinaria ai fini regolatori calcolata sulla base della durata convenzionale dei cespiti ai fini tariffari, fissata dall'Autorità;
- l'applicazione per il primo anno del periodo di ammortamento, di un'aliquota pari alla metà di quella ordinaria ai fini regolatori di cui al precedente alinea.
- la durata convenzionale dei cespiti di cui ai precedenti considerati è:
 - a) nel caso di misuratori elettronici:
 - i) posta pari a 20 anni fino al 31 dicembre 2007;
 - ii) posta pari a 15 anni a partire dall'anno 2008;
 - b) pari a 5 anni, nel caso dei sistemi di telegestione;
- ai fini del calcolo della quota di ammortamento riconosciuta si fa riferimento al valore netto residuo degli incrementi patrimoniali ed alla durata residua del cespite, calcolata come differenza tra la durata convenzionale di cui al precedente alinea e l'anno di prima iscrizione a cespite degli incrementi patrimoniali medesimi.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 113/10, l'Autorità ha definito, a valere dall'1 gennaio 2011, il quadro della regolamentazione delle cooperative elettriche;
- in tale contesto, l'articolo 6, del TICOOP, approvato con la medesima deliberazione ARG/elt 113/10, dispone che:
 - a) il programma temporale di cui ai commi 8.1 e 8.2, dell'Allegato A, della deliberazione 292/06, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti delle cooperative concessionarie, sia prorogato di 24 (ventiquattro) mesi, rispetto alle scadenze imposte con riferimento alla generalità delle imprese distributrici;
 - b) ai soli fini di quanto disposto dalla precedente lettera a), le percentuali di installazione, di cui al comma 8.1, della sopra menzionata deliberazione, siano calcolate con riferimento al totale dei punti di prelievo nella titolarità dei clienti soci diretti;
 - c) le disposizioni in materia di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40, del TIT, fino all'anno 2009 si applichino limitatamente ai clienti non soci;
 - d) la penale RPM_m di cui al comma 40.1, del TIT sia determinata tenendo conto di quanto evidenziato alle precedenti lettere a) e c);
- con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore del TICOOP, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l'organica definizione delle modalità applicative del regime di perequazione generale per le cooperative elettriche, ivi inclusa la perequazione misura.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori, con riferimento all'anno 2010, risultano attive 132 imprese distributrici di energia elettrica, diverse dalle imprese elettriche minori ammesse ai meccanismi di integrazione di cui alla legge 10/91;

- al termine della fase di raccolta dei dati, 26 imprese distributrici risultano non aver ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della perequazione misura;
- ai fini della valorizzazione dell'eventuale penale RPM_m , la verifica del rispetto delle soglie di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui al comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, è effettuata sulla base delle informazioni rese dalle imprese distributrici tramite il sistema telematico, denominato "Raccolta dati relativa ai misuratori BT"; e che tali informazioni sono altresì utilizzate ai fini della valutazione dei presupposti per l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 40.2, del TIT;
- sulla base delle informazioni provenienti dalla "Raccolta dati relativa ai misuratori BT" in particolare si rileva che:
 - a. 13 imprese, elencate di seguito, risultano non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione del numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010 presso i punti di prelievo in bassa tensione:
 - Id 5 – AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO;
 - Id 258 - COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI;
 - Id 349 - COMUNE DI CASTEL DEL MONTE;
 - Id 1301 - A.E.C. - COMUNE DI OSSANA;
 - Id 1391 - COMUNE DI PACENTRO;
 - Id 1531 - COMUNE DI CAMPO TURES ;
 - Id 1538 - COMUNE DI LILLIANES - AEM;
 - Id 1569 - INTERESSENZA UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PEDRACES;
 - Id 1750 - HOFER ERNST AZIENDA ELETTRICA;
 - Id 1755 - COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA;
 - Id 1879 - COMUNE DI ROCCA PIA;
 - Id 2674 - COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO;
 - Id 2845 - E-WERK BRUNNER;
 - b. 19 imprese, elencate di seguito, risultano aver adempiuto agli obblighi di comunicazione del numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010 presso i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito punti BT), evidenziando tuttavia l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici di cui alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%, con riferimento alle tipologie di punti di prelievo rispettivamente indicate, ricadendo nell'ambito di applicazione del comma 40.2, del TIT:
 - Id 44 - COMUNE DI BERCHIDDA – tutti i punti BT;
 - Id 64 - A.E.M. COMUNE DI CHIOMONTE - tutti i punti BT;
 - Id 79 - COMUNE DI CAVALESE – AEC – punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
 - Id 80 - COMUNE DI RONCONE - SERVIZI ELETTRICI - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
 - Id 167 - COMUNE DI SALBERTRAND - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
 - Id 259 - COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA – tutti i punti BT;
 - Id 314 - COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;

- Id 371 - COMUNE DI VALPRATO SOANA – punti BT con potenza disponibile fino a 55 kW;
- Id 439 - AMAIE SPA – tutti i punti BT;
- Id 805 - AZIENDA ELETTRICA COMUNALE – VIPITENO - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- Id 888 - AMET S.P.A. - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- Id 941 - AURINO ENERGIA SRL - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- Id 1095 - ASM TERNI S.P.A. - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- Id 1353 - COMUNE DI SARACINESCO - punti BT con potenza disponibile fino a 55 kW;
- Id 1627 - COMUNE DI VILLA LATINA - A.E.M. - punti BT con potenza disponibile fino a 55 kW;
- Id 1812 - COMUNE DI USSITA - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- Id 1906 - IDROELETTRICA VALCANALE - punti BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- Id 1909 - COMUNE DI SESSA CILENTO - punti BT con potenza disponibile fino a 55 kW;
- Id 1914 - COMUNE DI PERDIFUMO - punti BT con potenza disponibile fino a 55 kW;
- con riferimento ai dati trasmessi ai fini della perequazione misura dall'impresa distributrice id 259 – COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA, si rileva un'evidente incoerenza tra il valore degli incrementi patrimoniali dichiarati in riferimento al cespite denominato “Misuratori elettronici BT - conforme ai requisiti di cui alla delibera 292/06” e il numero di misuratori elettronici installati, al 31 dicembre 2010, presso punti di prelievo in bassa tensione (pari a zero);
- ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione relativi all'anno 2010, si è tenuto conto delle richieste di rettifica effettuate dalle imprese distributrici id 435 – ENEL DISTRIBUZIONE SpA e id 1246 – A2A Reti Elettriche SpA (in relazione all'ambito territoriale precedentemente servito da ASM Distribuzione Elettricità Srl), pervenute in tempi compatibili, ai sensi del comma 34.14, del TIT, con le relative elaborazioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto dei vincoli di dipendenza dei risultati di ciascuna impresa dai dati dichiarati dalle altre imprese, determinare gli ammontari di perequazione misura per l'anno 2010, ricorrendo, laddove necessario, alla determinazione d'ufficio di cui al comma 33.6, del TIT, sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10;
- prevedere che, per le imprese per le quali il costo medio di investimento sia risultato superiore di oltre l'80% il costo medio di settore e per le quali, pertanto, si applica quanto disposto dai commi 40.3 e 40.4, del TIT, il pagamento dell'ammontare di perequazione venga sospeso qualora le medesime imprese, entro

30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, avanzino apposita istanza;

- ai soli fini di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di procedimenti finalizzati all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie previsti dal comma 40.2, del TIT, senza effetti economici di conguaglio rispetto alla determinazione del risultato di perequazione oggetto del presente provvedimento, con riferimento alle 13 imprese che risultano non aver ottemperato all'obbligo di comunicazione delle informazioni richieste tramite il sistema telematico "*Raccolta dati relativa ai misuratori BT*", intimare, mediante apposito successivo provvedimento, a trasmettere le informazioni richieste;
- in relazione all'impresa distributrice id 259 – COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA, applicare i criteri per la determinazione d'ufficio di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10;
- con riferimento alle cooperative elettriche, in analogia con quanto già disposto in relazione alla perequazione misura per gli anni 2008 e 2009, rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli ammontari di perequazione misura 2010, provvedendo altresì, in sede di calcolo, se necessario, a rettificare i risultati delle altre imprese distributrici

DELIBERA

Articolo 1

*Determinazione degli importi di perequazione
dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione per l'anno 2010*

- 1.1 Ciascuna impresa distributrice, di cui alla Tabella 1, allegata al presente provvedimento, è tenuta a versare (se negativo), ovvero a ricevere (se positivo), l'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40, del TIT, riportato nella medesima Tabella 1.
- 1.2 Ciascuna impresa distributrice, di cui al comma 1.1, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa, se negativo, l'importo di cui alla colonna C della Tabella 1.
- 1.3 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributrice di cui al comma 1.1, se positivo, l'importo di cui alla colonna C della Tabella 1.
- 1.4 Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la Cassa tiene conto delle eventuali anticipazioni erogate ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 166/11.

Articolo 2

*Riconoscimento delle quote di remunerazione
escluse ai sensi del comma 40.3 del TIT*

- 2.1 Ai sensi del comma 40.4, del TIT, le imprese distributrici, riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, per le quali il costo di investimento medio lordo è risultato superiore di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore,

- possono presentare apposita istanza ai fini del riconoscimento anche parziale delle quote di costo eccedenti detta soglia, nei termini previsti al successivo comma 2.4.
- 2.2 L'istanza, di cui al precedente comma 2.1, deve essere inviata all'Autorità e alla Cassa e comporta la sospensione dei termini di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3, fino al completamento dell'istruttoria individuale di cui al comma 40.4, del TIT. Detta sospensione si applica esclusivamente agli importi, di cui alla colonna A, della Tabella 1.
- 2.3 Ai fini dell'avvio dell'istruttoria individuale per il riconoscimento, anche parziale, delle eventuali quote di costo eccedenti la soglia di cui al comma 40.3, del TIT, con riferimento all'anno 2010, l'impresa distributrice invia all'Autorità apposita richiesta scritta, a firma del proprio rappresentante legale, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la decadenza del diritto di cui al comma 40.4, del TIT.
- 2.4 In relazione alle istanze pervenute nei termini di cui al comma 2.3, la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità rende disponibile la modulistica prevista dal comma 40.4, del TIT. L'impresa compila la modulistica e fornisce la documentazione richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di messa a disposizione della medesima modulistica, pena la decadenza del diritto di cui al comma 40.4, del TIT.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Per le cooperative elettriche, la determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi, relativi al servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40, del TIT, per l'anno 2010, è rinviata a successivo provvedimento.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa congruaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza.
- 3.3 Il presente provvedimento, per le imprese riportate nella Tabella 1, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7, del TIT.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni